

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1970

(68^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536) (D'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358):

PRESIDENTE	Pag. 893, 894
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	893
SEGNANA	893, 894
STEFANELLI	893

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede "agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e

dell'acqua" » (1294) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 890, 891, 892, 893
DE LUCA	891, 892
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	891, 893
SEGNANA	892
SOLIANO	891, 892, 893

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Borsari, Buzio, Cagnasso, Cerri, CiPELLINI, Colella, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Fortunati, Franza, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zugno è sostituito dal senatore Bolettieri.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla presidenza del Consiglio Fossa, per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

68ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifica della legge 4 luglio 1967, numero 537, che prevede "agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua" » (1294), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri**

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Zugno, Piccolo, Castellaccio, De Luca, Bermanni, Accili, Bloise e Anderlini: « Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede "agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua" ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura, e del quale sono io stesso relatore.

Articolo unico.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli Enti e gli Istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei Comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito dal piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dalla competente Giunta provinciale amministrativa o

dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le agevolazioni a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni — di cui al precedente comma — sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione ».

Informo i colleghi che la 1ª Commissione non ha espresso alcun parere, e che il termine è scaduto il 3 ottobre 1970.

Il disegno di legge in esame è stato presentato fin dal 9 luglio 1970 ed ha il fine di porre rimedio a una involontaria lacuna della legge 4 luglio 1967, n. 537. Quella legge, che rispondeva a una lunga attesa dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, disponeva, all'articolo 2, che gli enti e gli istituti finanziari autorizzati ad accordare mutui alle aziende municipalizzate, comunali o consorziali, avrebbero potuto farlo chiedendo in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie, accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente.

È accaduto, purtroppo, che non si è tenuto conto che la legge si riferiva, per la determinazione delle garanzie e delle delegazioni, a bilanci e a conti aziendali dell'esercizio precedente a quello della richiesta, considerando quindi soltanto le aziende già esistenti. Non si risolveva, cioè, la situazione dei Comuni e dei Consorzi di Comuni che avessero desiderato, in materia di servizi del gas o dell'acqua, creare delle aziende comunali successivamente all'approvazione della succitata legge n. 537, dato che non esisteva la possibilità di fare riferimento a un conto economico aziendale dell'esercizio precedente. In questa materia non ci si può avvalere dell'analogia con altre situazioni e così rimanevano inoperanti anche le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta di pubblici servizi da parte

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

68ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

dei Comuni, nonché quelle previste nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2758, che approva il testo unico sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province. Questi due complessi di norme prevedono esplicitamente il ricorso al mutuo per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, quando i mezzi finanziari appaiono chiaramente definiti da un preventivo, e per le garanzie si fa riferimento alle entrate previste nel preventivo stesso. Ecco allora che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri chiede di aggiungere al secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, i seguenti due commi:

« Gli Enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 (quelli autorizzati a fare operazioni di questo genere) sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei Comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituende aziende comunali, consorziali e speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dalla competente Giunta provinciale amministrativa o dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dagli articoli 84 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le agevolazioni a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni — di cui al precedente comma — sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas e acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione ».

Vale a dire, in luogo delle entrate indicate nel conto consuntivo precedente all'esercizio nel quale si decide di ampliare o di finanziare talune opere di aziende esistenti, si fa riferimento al piano tecnico-finanzia-

rio e alle entrate determinate nel bilancio preventivo che fa parte del piano stesso, mantenendo immutato il limite di un terzo delle entrate.

Credo di avere illustrato abbastanza chiaramente la necessità di questa norma che, ripeto, corregge un'imperfezione contenuta nella legge 4 luglio 1967, n. 537, approvando la quale il legislatore non solo intende favorire i Comuni e i Consorzi di Comuni che già avevano attuato la municipalizzazione di questi servizi, ma anche i Comuni che si proponevano di attuare tale municipalizzazione.

SOLIANO. Credo sia del tutto evidente la validità di questo disegno di legge, che in sostanza consente di ampliare l'iniziativa pubblica in ordine alla istituzione di servizi importanti, come quelli relativi all'erogazione dell'acqua e del gas; per cui il nostro Gruppo è senz'altro d'accordo. Vorrei soltanto osservare che mi sembra opportuno inserire la previsione dei Consorzi dei Comuni anche all'inizio del comma aggiunto, e cioè: « da parte dei Comuni e dei Consorzi di Comuni ».

PRESIDENTE, relatore. Ciò rende più esplicita la norma e mi dichiaro pienamente d'accordo. Il senatore Soliano quindi propone di aggiungere, al quarto rigo del primo comma aggiuntivo, dopo la parola « Comuni », le parole: « e i loro Consorzi ».

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. È logico: sono autorizzati sia i Comuni che i Consorzi.

DE LUCA. Desidererei un chiarimento. Mi sembra che il motivo che ha dato origine a questo disegno di legge derivi dal fatto che la legge 4 luglio 1967, n. 537, non prevede nulla per quanto si riferisce alle aziende di nuova istituzione.

Ora il primo comma dell'articolo unico che dovrebbe essere aggiunto al secondo comma dell'articolo 2, dice: « Gli Enti e gli Istituti finanziari di cui al precedente ar-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

68ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei Comuni di impianti, ecc. ». Si tratta di nuovi impianti? I nuovi impianti possono essere fatti sia da aziende esistenti, sia da aziende nuove. Ora, per i nuovi impianti, la legge 4 luglio 1967, n. 537, già provvedeva.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 1 dice: « Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti, eccetera ».

DE LUCA. Perciò questa dizione non so che cosa voglia dire. E allora, vorrei che si chiarisse, da parte della Commissione, questo problema, non essendo io riuscito a dare un'interpretazione esatta.

PRESIDENTE, *relatore*. Il primo comma aggiuntivo dell'articolo 2, di cui è oggetto il disegno di legge in esame, parla però delle « costituenti aziende ».

DE LUCA. Sì, su questo siamo d'accordo.

SOLIANO. Io credo che per rispondere al senatore De Luca dovremmo esaminare l'articolo 2 della legge n. 537, il quale così recita: « Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente »: stando a tale dizione, non potrebbero concedere mutui ad aziende che non siano già costituite.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore De Luca ritiene però che questo « *ex novo* » sia restrittivo.

DE LUCA. Quanto meno superfluo.

SOLIANO. L'« *ex novo* » è legato alle costituenti aziende municipalizzate.

PRESIDENTE, *relatore*. Però il concetto di superfluità non è da respingere, perchè effettivamente noi possiamo leggere l'articolo unico, senza « *ex novo* »: « Gli Enti e gli Istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento da parte dei Comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituenti aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate ». Nella espressione « delle costituenti aziende », non è meglio sostituire la parola « delle » con il meno specificato « di »?

DE LUCA. Questo è molto giusto.

PRESIDENTE, *relatore*. Quindi possiamo eliminare l'« *ex novo* » e sostituire le parole « delle costituenti aziende », con le parole « di costituenti aziende ».

DE LUCA. Sono perfettamente d'accordo.

SEGNANA. Sono d'accordo sull'opportunità di sostituire la parola « delle » con l'altra « di ». Se mi consente, però, Presidente, vorrei fare un'altra osservazione. In questo articolo unico si dice: « ... approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dalla competente Giunta provinciale amministrativa o dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale », ma devo far rilevare che queste Commissioni di controllo non esistono in tutte le Regioni a statuto speciale; nel Trentino-Alto Adige, ad esempio, questa funzione viene esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa. Ritengo, pertanto, che bisognerebbe sostituire le parole « dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale » con le altre « dagli organi di controllo previsti nelle Regioni a statuto speciale ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)68^a SEDUTA (2 dicembre 1970)

Al primo comma è stato presentato dal senatore Soliano un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « da parte dei Comuni », le altre : « e loro consorzi ».

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se mi consente, signor Presidente, vorrei proporre una modifica di carattere puramente formale. Poichè l'articolo in discussione, una volta approvato, dovrà essere inserito nel testo della legge 4 luglio 1967, n. 537, e dal momento che in detta legge si usa la dizione: « Comuni e consorzi di Comuni », propongo di adottare la medesima formula.

SOLIANO. D'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Segnana che, in base al suggerimento del sottosegretario Schietroma, risulta così modificato: aggiungere, dopo le parole « da parte dei Comuni », le altre « e dei consorzi di Comuni ».

(È approvato).

Propongo, inoltre, un emendamento tendente a sostituire le parole « delle costituenti aziende » con le altre « di costituente aziende ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Segnana un emendamento tendente a sostituire le parole « dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale », con le altre « dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, del quale ho già dato lettura, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti o per i congiunti dei caduti per servizio** » (536), **d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri;**

« **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti** » (1358)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vignolo, Brambilla, Fermariello, Samaritani, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bonatti, Palazzeschi, Magno e Soliano: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » e del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

SEGNANA. Desidero far presente al rappresentante del Governo, anche a nome del senatore Zugno e degli altri cofirmatari degli emendamenti al disegno di legge che riguarda gli invalidi per causa di servizio, che noi saremmo disposti a modificare lo emendamento all'articolo 21 concernente le restituzioni per le esenzioni di carattere fiscale, spostando il termine dal gennaio 1969 al gennaio 1971, sempre che questo elemento possa contribuire ad attenuare le difficoltà riguardanti la copertura della spesa.

PRESIDENTE. Preciso al sottosegretario Schietroma che nella seduta del 26 novembre il sottosegretario Sinesio ha dichiarato che il Governo è favorevole alle proposte di modifica avanzate dal relatore, senatore Zugno.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Trattandosi di un disegno di legge del quale si è interessato il collega Sinesio, non posso far altro che dichiarare che terrò presente questa nuova proposta.

STEFANELLI. Non posso non rilevare, signor Presidente, che la proposta del

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)68^a SEDUTA (2 dicembre 1970)

senatore Segnana, allo stato delle cose, è individuale e non può concernere la decisione della Commissione. Non essendo il disegno di legge in questione oggi al nostro esame, non possiamo esprimere un pensiero compiuto su di esso.

PRESIDENTE. Ho già fatto presente, senatore Stefanelli, al sottosegretario Schietroma che nella seduta del 26 novembre il sottosegretario Sinesio aveva dichiarato che il Governo era favorevole alle proposte di modifica avanzate dal relatore. Il sottosegretario Schietroma ha fatto rilevare di non essere in possesso, stamane, di tutti gli elementi per poter sciogliere la riserva, naturalmente non nel merito, cioè in ordine al consenso del Governo, ma nei modi, vale a dire in quale maniera potrà essere presentata la copertura di 370 milioni da parte del Governo, ed ha chiesto un rinvio

della discussione per essere in grado di dare una risposta.

Il senatore Segnana, nel timore che vi possano essere ancora difficoltà nel reperimento della copertura, con l'intento di aiutare, ha presentato un emendamento. Ritengo però che non avrà difficoltà a ritirarlo qualora non dovesse servire.

SEGNANA. È esatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, accogliendo la richiesta dell'onorevole Sottosegretario, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(La seduta termina alle ore 11,30).

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI